SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 luglio 1987.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori per la costruzione in Foggia di un traliccio portantenne presso la stazione P.R. Terminale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed inerenti norme regolamentari;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Considerato che nel programma di realizzazione della rete in ponti radio numerici sia in ambito nazionale che internazionale con la Jugoslavia è prevista la costruzione in Foggia di un traliccio portantenne presso la stazione P.R. Terminale;

Visto il progetto redatto a cura dell'Amministrazione;

Visto che in sede di realizzazione dell'opera è risultato che le aree disponibili, già acquisite al patrimonio dell'Azienda, non consentono una idonea ubicazione del traliccio stesso;

Viste inoltre le disposizioni di cui al punto C 3 del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986 sulla «limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale»;

Considerato che per le motivazioni suesposte si rende necessario acquisire un'area distinta nel catasto terreni di Foggia al foglio 94, part. 408, della superficie di circa mq 2783, intestata ai signori Ferrero Ada, Varlaro Sinisi Alberto, Varlaro Sinisi Rosita;

Ritenuta la necessità, in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità della realizzazione dell'opera programmata anche ai fini della pubblica utilità, ed al fine di superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione, difficoltà di vario ordine con i proprietari dell'area interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori per la costruzione in Foggia di un traliccio portantenne presso la stazione P.R. Terminale, sull'area distinta nel catasto terreni di Foggia al foglio 94, part. 408, intestata ai signori Ferrero Ada, Varlaro Sinisi Alberto, Varlaro Sinisi Rosita.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'espropriazione dell'area e l'opera sopracitata dovranno iniziarsi a partire dalla data del presente decreto e compiersi entro tre anni dalla data stessa.

Roma, addì 14 luglio 1987

Il Ministro: GAVA

87A9045

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1987.

Modificazione al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre competizioni sportive.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 luglio 1963) e modificato con decreti ministeriali del 23 dicembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966), del 15 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971), del 10 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 27 luglio 1971), del 5 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 luglio 1975), del 29 luglio 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975), del 27 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 agosto 1976), del 27 dicembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 28 dicembre 1977), del 15 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 20 marzo 1979), del 9 dicembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 10 dicembre 1980), del 31 agosto 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1981), del 24 giugno 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982), del 7 marzo 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 84 del

7 marzo 1983), del 10 maggio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1983), del 30 giugno 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984), del 15 giugno 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985), del 16 dicembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 27 dicembre 1985), del 9 maggio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1986) e del 13 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986);

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 6-*bis* del suddetto regolamento;

Decreta

L'ultimo comma dell'art. 6-*bis* del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico (Totocalcio) connessi con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive, esercitati e gestiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), è sostituito dal seguente:

«I segni di pronostico indicati dal giocatore mediante marcatura sulla prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono riportati dalla macchina validatrice mediante stampa in codice su un supporto cartaceo (banda) e/o elettronico (capsula) inserito all'interno della macchina. I dati della banda e/o della capsula vengono acquisiti presso le sedi di zona Totocalcio mediante appositi lettori ottici e successivamente memorizzati ed elaborati su supporti magnetici che forniscono i dati per lo scrutinio».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1987

Il Ministro: GAVA

87A9168

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 ottobre 1987.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 marzo 1987, concernente: «Contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° aprile-31 dicembre 1987».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1987, concernente «Contingenti di importazione per merci di origine Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cina, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Ungheria, U.R.S.S. e Vietnam, relativi al periodo 1° aprile-31 dicembre 1987»;

Ritenuta l'esigenza di apportare le opportune precisazioni circa le modalità applicative dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 7 marzo 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le quote dei contingenti fissati con decreto ministeriale 7 marzo 1987, risultate inutilizzate al 30 settembre 1987 e non coperte da proroghe delle precedenti autorizzazioni richieste conformemente al terzo comma dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 7 marzo 1987, saranno attribuite agli operatori che ne facciano domanda a partire dal 1° ottobre 1987.

Art. 2.

Le domande di autorizzazione redatte preferibilmente sul modello di autorizzazione di importazione reperibile presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (allegato 1), debitamente corredate dalla prevista marca da bollo, ovvero redatte su carta legale e contenenti gli elementi che figurano sul predetto modulo, sottoscritte conformemente all'art. 10 del decreto ministeriale 7 marzo 1987, dovranno essere presentate, o inviate per posta, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, Roma.

Esse dovranno essere corredate da copia del contratto di acquisto.

Art. 3.

Le relative autorizzazioni verranno rilasciate man mano che saranno state presentate le domande, nei limiti delle quote disponibili secondo quanto precisato al precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1987

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

☐ MODIFICA (1) *aut. MINCOMES n.* .... *MINFINANZE n.* .... *del* ....

☐ PROROGA (1) *aut. MINCOMES n.* .... *MINFINANZE n.* .... *del* ....

1 Dogane

2 Importatore (nome cognome o ragione sociale - indirizzo)

Via/Piazza

Città (CAP)

N° iscrizione C.C.I.A.A.

N° Meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A. M

3 Paese origine
Codice

4 Paese provenienza
Codice

5 Fornitore estero

10 N° Prot. *MINCOMES*

11 MIN. FINANZE — Prot. N° — Data rilascio

6 N. Tariffa doganale	7 Cod. stat. naz.	8 Denominazione della merce secondo la tariffa dei dazi doganali	12 Quantità	Unità misura	13 Valore	Unità valore

14 Valore *(in lettere)*

Quantità *(in lettere)*

15 La dogana indicata è autorizzata a consentire l'importazione della merce sopraspecificata.
(Eventuali Istruzioni speciali)

16 Ministero delle Finanze
— *D.G. Dogane e I.I.*

17 Ministero del Commercio con l'Estero
— *D.G. Importazioni - Esportazioni*

18 Modello da compilare a cura dell'importatatore nelle parti NON riservate al Ministero: Caselle 1, 2, 3, 4, (5 facoltativa) 6, 7, 8 e 9
Le caselle da 10 a 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. - La casella 9 è contenuta negli esemplari 8 e 9
(1) *Contrassegnare con x la modalità che interessa*

(Vedi avvertenze sul retro della copia della domanda: esemplare n. 9)

Esemplare n. 1 — Per la Dogana. L'autorizzazione è valida sei mesi, salvo diversa indicazione, a partire dalla data di rilascio.

NOTE

Nota all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 9 del D.M. 7 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1987:

«Art. 9. — Le autorizzazioni rilasciate per i prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto saranno valide sino al 30 settembre 1987.

Entro tale data i titolari delle autorizzazioni dovranno documentare al Ministero del commercio con l'estero lo stato di utilizzo delle autorizzazioni stesse.

Eventuali domande di proroga, da presentarsi entro la predetta data, dovranno essere corredate dal contratto di acquisto o da documentazione comprovante la prossima conclusione del contratto stesso.

Le quote risultate inutilizzate al 30 settembre 1987, e non coperte da proroghe delle autorizzazioni, verranno attribuite agli operatori che ne facciano domanda con le modalità previste all'art. 5, corredata dal contratto di acquisto».

Nota all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 10 del D.M. 7 marzo 1987:

«Art. 10. — Tutte le domande presentate ai sensi del presente decreto dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario è in grado di assumersi la responsabilità civile e penale dell'operazione. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge».

87A9169

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 ottobre 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Viscontea commerciale S.r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale la società «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 25 luglio 1986, ed è stato, inoltre, nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1986, con il quale e stato preposto alla procedura liquidatoria della «Fidimpresa S.p.a.» il comitato di sorveglianza composto dai signori:

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12;

prof. Giuseppe Sbisà, nato a Milano il 26 luglio 1938, residente in Milano, via Visconti di Modrone, 21;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/b;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1986, con il quale sono state disposte, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 233/86, la liquidazione coatta amministrativa della società «Unifin S.p.a.», con sede in Milano, e la nomina degli stessi organi preposti alla procedura liquidatoria della «Fidimpresa S.p.a.»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1987, con il quale alla procedura liquidatoria della «Fidimpresa S.p.a.» è stato preposto un collegio di liquidatori composto dai signori:

dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24;

avv. Claudio Privitera, nato a Catania il 3 agosto 1942, con studio in Roma, via Piemonte n. 39;

avv. Cesare Lombrassa, nato a Pesaro il 20 giugno 1940, con studio in Milano, via Durini n. 25;

Vista la sentenza n. 493 del 16 giugno 1987, registrata il 18 giugno 1987, con la quale il Tribunale di Milano - Sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Viscontea commerciale S.r.l.», con sede in Milano;

Constatato che la «Viscontea commerciale S.r.l.» risultava essere controllata dalla «Unifin S.p.a.» — a sua volta controllata dalla «Fidimpresa S.p.a.» — ed avere con essa unicità di direzione;

Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 233/86, occorre disporre la liquidazione coatta amministrativa della «Viscontea commerciale S.r.l.», con sede in Milano, e preporre alla procedura gli stessi organi preposti alla procedura liquidatoria della «Fidimpresa S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Viscontea commerciale S.r.l.», con sede in Milano, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il comitato di sorveglianza della «Fidimpresa S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 27 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1987, composto dai signori:

dott. Carlo Alessandro Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24;

avv. Claudio Privitera, nato a Catania il 3 agosto 1942, con studio in Roma, via Piemonte n. 39;

avv. Cesare Lombrassa, nato a Pesaro il 20 giugno 1940, con studio in Milano, via Durini n. 25.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a.», nominato con decreto ministeriale 26 luglio 1986, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 1986 e composto dai signori:

prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12;

prof. Giuseppe Sbisà, nato a Milano il 26 luglio 1938, residente in Milano, via Visconti di Modrone n. 21;

dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/b.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9046

DECRETO 12 ottobre 1987.

Autorizzazione alla S.p.a. Allsecures vita, in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, nonché la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, ed approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1987 e le successive integrazioni e modificazioni in data 11 giugno 1987, 18 giugno 1987, 21 luglio 1987, 23 luglio 1987 e 26 giugno 1987 della S.p.a. Allsecures vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa sulla durata della vita umana e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la nota in data 6 luglio 1987, n. 715756, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la società Allsecures preservatrice S.p.a., nella sua qualità di azionista di maggioranza della S.p.a. Allsecures vita, si è impegnata a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione, ad alcuna alienazione del controllo della anzidetta società;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1987;

Vista la nota in data 30 luglio 1987, n. 716937, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Allsecures vita, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, le «assicurazioni sulla durata della vita umana» e la relativa riassicurazione nonché le «operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449».

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, opzioni e condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Allsecures vita, con sede in Roma:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante, a premio unico;

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costante;

4) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, a premio unico;

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, a premi annui limitati;

6) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente mensilmente, a premio unico;

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premio unico;

8) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa, a premi annui limitati;

9) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo in caso di morte e in caso di morte e di invalidità;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale e del premio, della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus).
I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di assicurazione mista di cui al precedente punto 11);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio annuo temporaneo rivalutabile;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15);

17) tariffa di assicurazione in caso di morte a vita intera, a premio unico;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di opzione per la conversione dell'importo liquidabile alla scadenza del contratto da una assicurazione in forma mista o di tipo misto in un capitale assicurato in caso di morte nella forma a vita intera;

20) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 19);

21) tariffa di assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile;

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 21);

23) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio unico con controassicurazione;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 23);

25) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione, con prestazioni aggiuntive in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus);

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 25);

27) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo costante con controassicurazione, con prestazioni aggiuntive in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus).
I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di assicurazione di rendita di cui al precedente punto 25);

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita della tariffa di cui al precedente punto 27);

29) tariffa di opzione per la conversione, al termine del periodo di differimento, della rendita vitalizia garantita in capitale liquidabile immediatamente da applicare ai contratti in tariffa di cui ai precedenti punti 23), 25) e 27);

30) tariffa di opzione per la conversione al termine del periodo di differimento, della rendita garantita da contratti in tariffa di cui ai precedenti punti 23), 25) e 27), in una rendita rivalutabile certa per un numero prefissato di anni (cinque o dieci) e successivamente vitalizia;

31) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

32) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 31);

33) condizioni speciali di polizza per le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica;

34) condizioni speciali di polizza regolanti l'adozione dei tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per contratti emessi a favore dei dipendenti delle Società per azioni Allsecures vita e Allsecures preservatrice;

35) tariffa A.I.L. - assicurazione collettiva mista a prestazione rivalutabile, a premio annuo ed unico, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto di lavoro;

36) condizioni generali di polizza della suindicata tariffa A.I.L.;

37) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa A.I.L.

Art. 3.

La S.p.a. Allsecures vita, con sede in Roma, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A9106

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), **coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 399** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1987), **recante: «Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (*a*), e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 (*b*), e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983 (*c*), nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a), b)* e *c)*. Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (*d*). *La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera* d), *non può superare il venticinque per cento del contributo totale.*

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (*a*), e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212 (*e*).

7. Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212 (*f*), si intendono confermate.

(*a*) Il testo dell'art. 1 della legge n. 696/1983 è riportato in appendice.

(*b*) Con l'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) il CIPI provvede a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito. Il D.M. 17 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 7 giugno 1982) ha fissato in lire 9,89 miliardi il limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese.

(*c*) La deliberazione del CIPI 22 dicembre 1983 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1983.

(*d*) Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 218/1978 è riportato in appendice.

(*e*) I commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.L n. 62/1984 (Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese) così dispongono:

«1. Le macchine di cui all'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, [si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 1], sono ammesse al contributo previsto dallo stesso articolo anche nei casi di acquisto a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

2. Per le macchine di cui al precedente comma 1, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento di almeno il 20 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A. e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento del 60 per cento del costo della macchina al netto dell'I.V.A.».

(*f*) Il testo dell'art. 1 del D.L n. 212/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali [si veda al riguardo la nota (*a*) al comma 2 della legge di conversione del presente decreto, in calce al testo qui pubblicato, prima dell'appendice], coincide con il testo dei primi sei commi del presente articolo, ad esclusione del secondo periodo del comma 2, aggiunto dalla legge di conversione, del presente decreto.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (*a*), e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Interventi per le piccole e medie imprese», «Società finanziarie per l'innovazione» e «Servizi all'innovazione per l'impresa minore». La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (*b*), per gli interventi di cui all'articolo 1 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (*a*).

1-bis. *Sono considerate aree insufficientemente sviluppate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (a), quelle interessate dalla crisi siderurgica, i cui comuni vengano individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) Il testo dell'art. 25, primo comma, lettera *u*), del D.P.R. n. 902/1976 e dell'art. 9 del medesimo decreto è riportato in appendice.

(*b*) Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 è riportato in appendice.

Art. 3.

1 Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (*a*), il «Fondo nazionale per l'artigianato».

2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (*a*), in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. L'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) Il testo dell'art. 12 della legge n. 443/1985 è riportato in appendice.

Art. 4.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246 (*a*), e dalle disposizioni del successivo articolo 6, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera *a)*, lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b)*, lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c)*, lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d)*, lire 70 miliardi.

(*a*) Si trascrive il testo dell'art. 20, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d)* (quest'ultima come modificata dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto qui pubblicato) della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria):

«Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto, nel periodo 1982-86:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria *e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere* all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982».

Art. 5.

1. Al quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246 (*a*), dopo le parole: «un aumento della spesa complessiva» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246 (*a*), è sostituito dal seguente:

«Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera».

(*a*) Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 752/1982 è riportato in appendice.

Art. 6.

1. L'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246 (*a*), è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b)* possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (*b*), e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.

3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

5. *La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246* (*c*), controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (*d*), dopo le parole: «ricerca mineraria» sono aggiunte le parole: «e l'acquisizione o la partecipazione in miniere».

(*a*) La legge n. 752/1982 reca norme per l'attuazione della politica mineraria.

(*b*) Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 è riportato in appendice.

(*c*) Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 246/1984 (Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria) stabilisce che: «L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge n. 752/1982, è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto».

(*d*) Per il testo della lettera *d)* del primo comma dell'art. 20 della legge n. 752/1982, come modificato dal presente articolo, si veda la nota (*a*) all'art. 4.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (*a*), derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (*b*). La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (*a*).

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*a*) Per il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 si veda in appendice il riferimento alla nota (*b*) all'art. 2.

(*b*) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 696/1983 si veda in appendice il riferimento alla nota (*a*) all'art. 1.

Art. 8.

1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (*a*), sono sostituiti dal seguente:

«Art. 11. — 1. La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (*b*), può essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonché dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto».

(*a*) Il D.P.R. n. 540/1972 reca: «Semplificazione dei procedimeni amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa».

(*b*) Il secondo comma dell'art. 38 del R.D. n. 1127/1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) prevede che dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico siano stampati.

Art. 9.

(*Soppresso dalla legge di conversione*)

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimeni adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212 (*a*).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(*a*) Il D.L. n. 212/1987, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 696/1983 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) è il seguente:

«Art. 1. — Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *f*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'art. 9, quinto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è comulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanaziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

Con riferimento alla nota (d) all'art. 1:

Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. L'art. 1 di detto testo unico è così formulato:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 25, primo comma, lettera *a*), del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e dell'art. 9 del medesimo decreto:

Art. 25 (*Onere finanziario*), primo comma, lettera *a*). — Il fondo di cui all'art. 1 è costituito:

a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi così ripartiti:

per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993;

per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell'anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988».

«Art. 9 (*Domanda e procedura*). — La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La domanda, di cui al primo comma, è altresì trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La relazione di cui al precedente secondo comma dovrà illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse è deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:

1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;

2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) da un dirigente del Ministero del bilancio;

7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

10) da otto esperti in materia di attività industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 2:

Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 3:

Il testo dell'art. 12 della legge n. 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato) è il seguente:

«Art. 12 (*Consiglio nazionale dell'artigianato*). — Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;

4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;

5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo vigente degli articoli 14 e 15 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria) è il seguente:

«Art. 14 [come modificato dall'art. 3 della legge n. 246/1984 e dal decreto qui pubblicato]. — Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva *ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione.*

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo *e alla mano d'opera necessaria*, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 15 [come modificato dal decreto qui pubblicato (il terzo comma era stato già modificato dall'art. 3 della legge n. 246/1984)]. — Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 6:

Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20 (*Determinazione del tasso di riferimento*). — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

87A9172

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei commissari liquidatori della società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.», in Milano

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1987 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Viscontea finanziaria - Visfin S.p.a.», con sede in Milano, è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Ronchi dott. Carlo Alessandro, nato a Milano il 15 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24;

Privitera avv. Claudio, nato a Catania il 3 agosto 1942, con studio in Roma, via Piemonte n. 39;

Lombrassa avv. Cesare, nato a Pesaro il 20 giugno 1940, con studio in Milano, via Durini n. 25.

87A9056

Nomina dei commissari liquidatori della società «C.I.I.Tur. S.p.a.», in Genova

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1987 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.I.Tur. S.p.a.», con sede in Genova, è preposto un collegio di commissari liquidatori composto dai signori:

Ronchi dott. Carlo Alessandro, nato a Milano il 15 aprile 1940, con studio in Milano, via Mascagni n. 24;

Privitera avv. Claudio, nato a Catania il 3 agosto 1942, con studio in Roma, via Piemonte n. 39;

Lombrassa avv. Cesare, nato a Pesaro il 20 giugno 1940, con studio in Milano, via Durini n. 25.

87A9057

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/9371 del 18 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Castellaneta è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.113.373.500 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.213.420.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Prisma.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Taranto darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9765 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Bosa è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 506.104.540 corrispondente, al netto dell'aggio

all'esattore, al carico di L. 550.113.620 iscritto a ruolo a nome della S.D.F. Cinello Cosimo, Angelo e Giommaria ed a nome dei predetti quali singoli contribuenti.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Nuoro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9769 del 21 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Cisterna di Latina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.929.620.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.068.632.002 iscritto a ruolo a nome della ditta Pezone & C. S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Latina darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9794 del 30 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Airola è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 145.464.932 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 152.799.298 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Bove Michele, Bove Luigi e Imperiale Rita.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/9766 del 30 settembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Buonabitacolo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 48.146.832 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 51.003.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Calzaturificio Foemina.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A9081

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano

(Manifestazione 1987)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 27 settembre 1987 e dell'esito del «Gran premio della lotteria di Merano 1987» svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti sono stati abbinati:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificatisi, nell'ordine, primo, secondo e terzo nel «Gran premio Merano» svoltosi il 27 settembre 1987 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AR n. 76169:
L. 2 miliardi abbinato al cavallo Jean D'Amour;
2) Biglietto serie AQ n. 26736:
L. 1 miliardo abbinato al cavallo Whahoume;
3) Biglietto serie O n. 63923:
L. 500 milioni abbinato al cavallo Cyborg.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n.	27353	7) Bigl. serie	AC	n.	84906
2) » »	B	»	26062	8) » »	AN	»	22285
3) » »	E	»	41033	9) » »	AQ	»	26453
4) » »	I	»	42781	10) » »	AS	»	87230
5) » »	M	»	67835	11) » »	AU	»	79783
6) » »	T	»	90574				

C) *Premi di terza categoria* di L. 30.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n.	07047	25) Bigl. serie	T	n.	72800
2) » »	B	»	26101	26) » »	AB	»	22517
3) » »	D	»	07848	27) » »	AB	»	74490
4) » »	D	»	87631	28) » »	AD	»	35689
5) » »	E	»	21245	29) » »	AE	»	89676
6) » »	E	»	31063	30) » »	AF	»	54807
7) » »	E	»	56936	31) » »	AG	»	20233
8) » »	F	»	07174	32) » »	AI	»	68916
9) » »	F	»	17404	33) » »	AM	»	08012
10) » »	F	»	39897	34) » »	AM	»	12896
11) » »	G	»	21809	35) » »	AO	»	93773
12) » »	G	»	23511	36) » »	AQ	»	02191
13) » »	L	»	81606	37) » »	AQ	»	71210
14) » »	N	»	45455	38) » »	AR	»	61989
15) » »	N	»	50116	39) » »	AR	»	89409
16) » »	N	»	83090	40) » »	AU	»	24949
17) » »	O	»	01714	41) » »	AU	»	79142
18) » »	O	»	10075	42) » »	AV	»	24807
19) » »	O	»	24402	43) » »	AZ	»	12744
20) » »	P	»	50017	44) » »	AZ	»	82483
21) » »	P	»	89835	45) » »	AZ	»	91820
22) » »	R	»	99882	46) » »	BA	»	09737
23) » »	S	»	36020	47) » »	BB	»	24181
24) » »	T	»	70007				

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AR n. 76169 L. 5.000.000;
2) Biglietto serie AQ n. 26736 L. 2.500.000;
3) Biglietto serie O n. 63923 L. 1.500.000.

Ai venditori degli 11 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 47 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 300.000 ciascuno.

87A9080

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere parlamentare della professionalità generale

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione dell'8 ottobre 1987;

Visti gli articoli 2, 5, 34, 39, 44, 45 e 46 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati, con lo stato giuridico e il trattamento economico iniziale del quinto livello funzionale-retributivo stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale.

Art. 2.

Riserva di posti

A favore del personale alle dipendenze della Camera appartenente al quarto livello, che abbia maturato in tale livello almeno cinque anni di anzianità, è riservato un numero di posti pari ad un quinto delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

A favore del personale di ruolo alle dipendenze della Camera è, altresì, riservato un decimo delle assunzioni per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei, esclusi i vincitori.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'elevazione del limite massimo prevista per i dipendenti di ruolo dello Stato si applica anche ai dipendenti dei gruppi parlamentari. Il limite massimo non può, comunque, superare i 40 anni. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;

3) diploma di laurea conseguito in una università della Repubblica italiana presso le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero, scienze statistiche demografiche ed attuariali, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali o altri diplomi di laurea dichiarati per legge equipollenti ai precedenti;

4) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione della Camera si riserva di provvedere, anche d'ufficio, all'accertamento dei requisiti richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate alla Segreteria generale della Camera dei deputati - Servizio del personale, devono essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e devono pervenire entro centocinque giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, perverranno oltre il termine sopracitato.

Non si accettano domande recapitate a mano.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni, ma non i 40, è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto alla elevazione del limite massimo d'età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento e il titolo del reato;

7) di essere idoneo fisicamente all'impiego;

8) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della votazione riportata, nonché della facoltà e della data del conseguimento;

9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);

10) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli ulteriori titoli di studio e professionali posseduti;

12) i titoli che diano diritto alla maggiorazione dei limiti di età o a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

13) se intenda sostenere le prove scritte relative all'indirizzo legislativo-documentaristico, ovvero quelle relative all'indirizzo amministrativo; in mancanza di tale dichiarazione la domanda non sarà considerata valida;

14) la lingua straniera nella quale si intende sostenere la prova orale obbligatoria, da scegliersi fra le lingue della Comunità europea e il russo;

15) la/e lingua/e straniera/e scelta/e per sostenere le eventuali prove facoltative;

16) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

Gli aspiranti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consistono in prove selettive, prove scritte, prove pratiche e prove orali.

Le prove selettive saranno sostenute da tutti i candidati ammessi al concorso e sono le seguenti:

relazione su un quesito attinente al diritto costituzionale;

relazione su un quesito attinente al diritto civile.

Per ciascuna di tali prove, i candidati avranno a disposizione tre ore.

Le prove selettive saranno valutate in trentesimi; saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che conseguiranno un punteggio medio delle due prove selettive non inferiore a 21/30, con un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna prova.

Le prove scritte sono le seguenti:

per tutti i candidati:
svolgimento di un tema di diritto e procedura parlamentare;
svolgimento di un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi;

per i candidati che abbiano scelto l'indirizzo legislativo-documentaristico:
svolgimento di un tema di politica economica e finanziaria;

per i candidati che abbiano scelto l'indirizzo amministrativo:
svolgimento di un tema di contabilità generale dello Stato.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate otto ore di tempo.

Tutti i candidati dovranno sostenere due prove pratiche consistenti nella redazione dei resoconti sommari di due discorsi parlamentari della durata di venti minuti ciascuno; per queste prove saranno assegnati, al termine dei discorsi, altri dieci minuti per eventuali correzioni.

Le prove pratiche saranno valutate in trentesimi; il punteggio medio ottenuto in queste prove farà media con i punteggi delle singole prove scritte.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che conseguiranno un punteggio medio delle prove scritte e pratiche non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta e con un punteggio medio delle prove pratiche non inferiore a 21/30.

Le prove orali consistono in un colloquio sulle seguenti materie:

diritto costituzionale;

elementi di diritto e procedura penale;

diritto amministrativo;

procedura parlamentare;

storia italiana dal 1861 ad oggi;

politica economica e finanziaria;

organizzazione aziendale e programmazione e controllo di gestione aziendale;

colloquio e traduzione in una lingua straniera, scelta fra quelle delle Comunità europea e il russo.

Il colloquio sulle materie delle prove orali sarà valutato in trentesimi; conseguiranno l'idoneità i candidati che otterranno nel colloquio un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna materia.

I candidati potranno sostenere, inoltre, prove facoltative in lingue straniere diverse da quella prescelta come obbligatoria, consistenti in un colloquio orale.

Le prove facoltative saranno valutate in trentesimi, con l'attribuzione di un punteggio variabile fra punti 0,10 e punti 0,30, per ciascuna lingua prescelta, fino ad un massimo di punti 1; il punteggio così ottenuto sarà aggiunto a quello finale.

Il punteggio finale sarà costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove selettive, quello medio delle prove scritte e pratiche e quello medio del colloquio.

Al punteggio finale sarà aggiunto il punteggio delle prove di lingue straniere facoltative, nonché quello attribuito ai titoli valutabili, compreso il voto di laurea, secondo criteri che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Il punteggio totale così risultante costituirà il punteggio di concorso e determinerà il posto in graduatoria del candidato.

Nella formazione della graduatoria finale si terrà conto delle riserve dei posti previste in favore degli interni e dei titoli di preferenza a parità di punteggio.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione potrà aggregarsi membri esperti.

La commissione deciderà sui criteri di ammissione e di valutazione dei titoli presentati; disporrà le prove d'esame; deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte, alle prove pratiche e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Art. 7.

Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per lo svolgimento delle prove selettive, dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 1° febbraio 1988, muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) estratto atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti presso la pretura;

6) certificato dei carichi pendenti presso la procura della Repubblica;

7) copia del foglio matricolare;

8) titolo di studio dichiarato nella domanda di ammissione e certificato attestante la votazione riportata nell'esame di laurea;

9) eventuali altri titoli di studio o professionali dichiarati nella domanda di ammissione.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della richiesta.

I vincitori che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al n. 7) compreso.

I vincitori saranno inquadrati in ruolo, subordinatamente all'esito favorevole delle visite mediche e degli altri accertamenti relativi al possesso dei requisiti richiesti.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno confermati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 12 ottobre 1987

Il Presidente: IOTTI

p. *Il segretario generale:* STRAMACCI

ALLEGATO

Schema di domanda
da redigersi su carta legale da L 5.000
(decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391)
Raccomandata A.R.

Alla Segreteria generale della Camera dei deputati Servizio del personale Palazzo Montecitorio 00186 ROMA

Il sottoscritto. ...
(cognome e nome-cognome da coniugata)
nato a ... (provincia di ...) il ... (*a*) e residente in ... (provincia di ...), via ... n. ... (c.a.p. ...), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di...... (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:. ...);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*);

5) è idoneo fisicamente all'impiego;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente... (*d*);

7) è in possesso del seguente diploma di laurea ... conseguito presso la facoltà di ... Università di ..., in data ..., riportando la seguente votazione ... ;

8) è in possesso dei seguenti altri titoli di studio e/o professionali: ... ;

9) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);

10) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);

11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli ... ;

12) intende sostenere le prove scritte relative all'indirizzo. ... ;

13) intende sostenere la prova orale obbligatoria nella seguente lingua straniera... ;

14) chiede di sostenere la prova orale facoltativa nella/e seguente/i lingua/e straniera/e:... ;

15) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*g*).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo: ... (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma ... (*h*)

(*a*) Nel caso che si siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono), l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*d*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso. ...., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo: ...

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione ... ; presso la quale è stato assunto il ..., con la qualifica di ... ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione. dal ... al con la qualifica di (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza.

(*g*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*h*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A9138

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree).

In data 27 marzo 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (programma di esame in biofisica).

In data 27 marzo 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (programma di esame in fitopatologia).

In data 27 marzo 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 3-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, ad un posto elevato a tre, di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (programma di esame in biologia).

In data 25 settembre 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 5 dicembre 1985.

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a dodici posti elevati a ventitre, di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura - settima qualifica funzionale.

In data 25 marzo 1987 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 9-*bis* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

87A9068

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato alla regione Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 (datato 14 settembre 1987) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 30 maggio 1987, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 1987, registro n. 22, foglio n. 378, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, riservato alla regione Valle d'Aosta.

87A9069

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 228, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente l'obbligo, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, di rimanere in servizio per un periodo di anni sei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relative alla disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444: provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale, conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il trentaduesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro purché complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

4) siano in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, ed abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta semplice rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

Per tutti i concorrenti l'idoneità fisica e psico-attitudinale, sarà accertata secondo le procedure stabilite dal ministero.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione aeronautica qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata. Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale;

5) i candidati che siano militari dell'Aeronautica militare (ufficiali, sottufficiali e gradutati specialisti in servizio), per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che siano stati giudicati dalle competenti autorità, non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modulo allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 5000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbblica, corredata dei seguenti documenti:

a) stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengano all'Aeronautica militare): copia del foglio matricolare (e non foglio di congedo illimitato), per i sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo non dell'Aeronautica militare, per gli avieri in congedo e per i candidati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato il servizio militare;

b) dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (per i soli ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio - vedasi allegato n. 2).

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza che provvederanno a far pervenire, in duplice copia, un dettagliato rapporto informativo.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio o in congedo, dovranno presentare, nel termine sopra indicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda rispettivamente all'ente di appartenenza o al competente comando di regione aerea che provvederanno a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione, entro venticinque giorni dalla data di scadenza del concorso, i seguenti documenti:

1) libretto personale o fotocopia dello stesso, completo della documentazione caratteristica che dovrà essere chiusa alla data di scadenza del presente bando, per il seguente motivo: «Per partecipazione al concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo»;

2) fotocopia autenticata del foglio matricolare (2° esemplare), relativo ai sottufficiali, aggiornato alla data di scadenza del presente bando;

3) relazione conforme all'allegato 3 del bando di concorso, completa dei giudizi espressi del compilatore, 1° revisore, 2° revisore (comandante di Corpo, comandante dell'ente) nonché dal comandante di regione aerea competente per territorio.

Gli enti di appartenenza cureranno l'inoltro delle relazioni ai competenti comandi di regione aerea e la successiva trasmissione delle stesse, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), alla 2ª Divisione, 1ª Sezione della D.G.P.M.A.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militari di leva, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

di accettare qualsiasi destinazione di servizio;

di assumere, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data del decreto di nomina, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 912;

il recapito presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Le successive eventuali variazioni dovranno essere notificate al Ministero della difesa, Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, mediante lettera raccomandata.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

I candidati dovranno sostenere una prova scritta e quattro prove orali, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto:

prova scritta su argomenti di materia medica, chirurgica o specialistica;
prova teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza;
prova teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
prova orale d'igiene;
prova orale di medicina legale e delle assicurazioni.

La prova scritta avrà luogo il giorno 18 gennaio 1988, alle ore 8, presso il palazzo degli esami aula A via Girolamo Induno n. 4 Roma.

In caso di modifica del giorno o/e della sede d'esame, sarà data diretta comunicazione in tempo utile.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove di esame indossando l'uniforme ordinaria.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

I candidati ammessi alle prove orali, che abbiano riportato in una di esse una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi alle prove successive e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentassero ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza straordinaria, nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali, le avranno superate tutte.

Art. 7

Tutti i concorrenti risultati in possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale personale militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione Viale dell'Università n. 4 00185 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i sottonotati documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando, utili ai fini della formazione della graduatoria di merito:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale, ovvero in copia autentica, corredato di certificato da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;
b) certificato di abilitazione professionale;
c) diploma di specializzazione conseguito presso istituti universitari (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);
d) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);
e) attestati favorevoli di esiti di pubblico concorso, certificati di incarichi pubblici professionali e di tirocini pratici compiuti, lavori scientifici a stampa;
f) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso di inoltro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito, ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta, coefficiente 4;
prova teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coefficiente 3;
prova teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;
prova orale di igiene, coefficiente 2;
prova orale di medicina legale e delle assicurazioni, coefficiente 2;

b) il punteggio per i titoli, fino ad un massimo di 30 punti, da assegnare secondo i sottonotati criteri:

fino a 3,5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specialità, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;
fino a 3 punti per brevetti di pilotaggio aereo, secondo il grado ed il tipo di brevetto;
fino a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il voto di laurea, i diplomi di specializzazione rilasciati da università;
fino a 6,5 punti per attestati favorevoli di esiti di pubblici concorsi;
fino a 5 punti per attestati di incarichi pubblici professionali, di tirocini pratici compiuti, e ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;
fino a 2 punti per lavori scientifici a stampa, con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la specializzazione.

A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva presentazione alla scuola di formazione professionale o al reparto dell'Aeronautica militare — data che sarà comunicata dalla competente autorità — i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla procura e dalla pretura);

6) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato né tale certificato né il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7, dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o, per altri concorsi, presso l'Amministrazione aeronautica.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi:

dichiarazione (in carta semplice), da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici;

dichiarazione di assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (in carta semplice), come da allegato 4.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati all'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Ministro: ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1987
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 316

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Gli esami consisteranno in:

1) prova scritta su argomenti di materia medica, chirurgica o specialistica.

Per lo svolgimento della prova sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza della commissione. È vietato tenere con sé, durante la prova, libri, manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna;

2) prova teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina d'urgenza.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato nel termine massimo di 30 minuti, ed esporrà, quindi, il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici e indagini cliniche, necessari per una corretta formulazione diagnostica. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica.

La prova di clinica medica sarà integrata da interrogazioni sulla medicina d'urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso medico.

3) Prova teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato nel termine massimo di 30 minuti, ed esporrà, quindi, il caso clinico, illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici e indagini cliniche, necessari per una corretta formulazione diagnostica. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica chirurgica.

La prova di clinica chirurgica sarà integrata da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso chirurgico.

4) prova orale d'igiene;

5) prova orale di medicina legale e delle assicurazioni.

ALLEGATO 2

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA
(in carta semplice da allegare alla domanda)

Il (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... sottoposto a visita medica in data odierna (2) è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

.... lì ....

L'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) La visita medica deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO 3

(Timbro dell'ente)

RELAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO
(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) Il (1) ....;

b) Incorporato nell'Aeronautica militare in data .... in qualità di:

1) servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale, sottufficiale e graduato specialista dell'Aeronautica militare:

.... (2) ....;

2) qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali (3):

a) qualità fisiche, morali e di carattere:

prestanza e portamento . . . .
salute. . . . .
resistenza fisica . . . .
energia . . . .
decisione . . . .
iniziativa . . . .
costanza e perseveranza . . . .
fiducia e sicurezza in se stesso . . . .
autocontrollo . . . .
spirito critico . . . .
tatto . . . .
amor proprio . . . .
dignità personale . . . .
sincerità . . . .
lealtà . . . .
rettitudine . . . .
riservatezza . . . .
comportamento nella vita privata . . . .

b) qualità culturali ed intellettuali:

memoria . . . .
patrimonio culturale . . . .
capacità di espressione scritta . . . . . .
capacità di espressione orale . . . . . .
buon senso . . . .

c) qualità professionali:

preparazione tecnico-professionale . . .
capacità amministrativa . . . .
cura del materiale . . . .
esecuzione degli ordini . . . .
atteggiamento verso i superiori . . . . .
atteggiamento verso i colleghi
atteggiamento verso gli inferiori . . . .
senso del dovere . . . .
senso della responsabilità . . . .
senso della disciplina. . . . .

3) rendimento fornito dal candidato:

(4)

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato:

(5)

.... lì ....
(data)

Il compilatore

(timbro e firma del compilatore)

(Timbro tondo)

Vista la suesposta relazione giudico il candidato:
(6)

.... lì ....
(data)

Il 1° revisore

(timbro e firma del 1° revisore)

Il 2° revisore

(timbro e firma del 2° revisore)

Il comandante di Corpo (7)

(timbro e firma del comandante di Corpo)

Parere del comandante di regione:

.... lì ....
(data)

Il comandante di regione

(timbro e firma del comandante di regione)

---

(1) Indicare il grado, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.
(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente e scarso.
(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in servizio permanente effettivo.
(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.
(7) Qualora il comandante di Corpo non si identifichi con il comandante dell'ente, è necessario che il giudizio conclusivo sia espresso da quest'ultimo.

ALLEGATO 4

(In carta semplice)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dott. ....
nato a .... in data ....
in conformità di quanto prescritto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 912, dichiara di assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni 6 (sei), a decorrere dalla data di nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

ALLEGATO 5

PUNTEGGI PER TITOLI

A) *Servizio militare:*

per il servizio prestato quale ufficiale medico C.S.A. di complemento . . . . punti 2,5
aumentato di punti 0,5 per ogni grado superiore a quello di sottotenente;

per il servizio prestato quale ufficiale medico delle altre Forze armate . . . . » 2
aumentato di punti 0,5 per ogni grado superiore a quello di sottotenente;

per il periodo di servizio prestato quale ufficiale non medico di qualunque Forza armata . . . . » 1,5
aumentato di punti 0,5 per ogni grado superiore a quello di sottotenente;

per il servizio prestato quale sottufficiale di qualunque Forza armata . . . . punti 1
aumentato di punti 0,25 per ogni grado superiore a quello di sergente;

per il servizio di leva espletato da militare di truppa dell'Aeronautica militare minimo valutabile: 6 mesi e un giorno 0,5

B) *Brevetti di pilotaggio aereo* (massimo punti 3): così ripartiti:

1° grado . . . . punti 1
2° grado . . . . » 2
3° grado . . . . » 3

C) *Titoli accademici:*

a) voto di laurea:

110/110 e lode . . . . punti 1,5
110/110 . . . . » 1
da 105/110 a 109/110 . . . . » 0,5

b) diplomi di specializzazione:

1) medicina interna, chirurgia generale . . . . » 5
2) neurologia, psichiatria, oculistica, otorinolaringoiatria, ortopedia e traumatologia, radiologia, cardiologia, anestesia e rianimazione . . . . » 4
3) ginecologia, igiene, medicina laboratoristica, medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro, odontostomatologia, psicologia, medicina aeronautica e spaziale . . . . » 3
4) ogni altra specializzazione 2

D) *Attestati di esiti favorevoli di concorsi* (punteggio massimo punti 6,5):

vincitore concorso per tenente medico C.S.A. in servizio permanente effettivo . . . . punti 2,5
vincitore del concorso per assistente ordinario effettivo negli ospedali civili . . . . » 2,5
vincitore di concorso per dottorato di ricerca o associazionismo nelle cliniche e istituti universitari . . » 2,5
vincitore di concorso per tenente medico in servizio permanente effettivo delle altre Forze armate » 2
idoneità da concorso per dottorato di ricerca o associazionismo nelle cliniche e istituti universitari . . » 2
idoneità da concorso per medico ospedaliero . » 1,5
idoneità da concorso per tenente medico in servizio permanente effettivo . . . . » 1

E) *Attestati ufficiali di incarichi pubblici professionali e di tirocini pratici compiuti* (punteggio massimo punti 5):

servizio di ruolo prestato almeno per un anno quale associato o ricercatore nelle cliniche e istituti universitari . . . . punti 2,5
servizio prestato almeno un anno negli ospedali civili quale assistente di ruolo . . . . » 2,5
servizio prestato almeno un anno negli ospedali civili quale incaricato, supplente o straordinario . . . » 1,5

F) *Lavori scientifici a stampa, con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la specializzazione:*

per ogni singolo lavoro, a seconda della sua importanza, del suo interesse scientifico e della eventuale collaborazione di altri autori, massimo . . . . punti 0,5
il punteggio massimo complessivo attribuito a questa voce, è di . . . . » 2
indipendentemente dal numero dei lavori presentati.

Nessun punteggio sarà attribuito ai lavori giudicati non meritevoli o non pertinenti.

SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

NON SCRIVERE QUI SOPRA

APPLICARE QUI MARCA DA BOLLO DA £ 5.000 ED ANNULLARE

AL MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA
2ª DIVISIONE — RECLUTAMENTO E CONCORSI — 1ª SEZIONE
VIALE DELL'UNIVERSITÀ — 00185 ROMA

(Scrivere stampatello una lettera per ogni casella)

Il sottoscritto: [1]

grado cognome

nato a ________ prov. ____
comune di nascita

________ residente a: ________

cap. ________ prov. ____ in via/piazza ________

________ Telefono: ________
prefisso numero telefonico

________ ________ ________
matricola arma o ruolo specialità

in servizio presso [2] ________

________ tel. ________

o in congedo presso [3] ________

chiede di essere ammesso al concorso a ____ posti per la nomina a ________ in S.P.E. di cui alla Gazzetta Ufficiale n. ____ del ________

(fare una crocetta vicino al corso prescelto)

LAUREATI

- Corpo Sanitario Aeronautico ☐
- Corpo Commissariato, Ruolo Commissariato ☐
- Corpo del Genio Aeronautico ☐
  - G.A.r.i. ☐
  - G.A.r.c. ☐
  - G.A.r.f. ☐

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere cittadino italiano;
- di essere celibe ☐ — ammogliato con o senza prole ☐
- vedovo con o senza prole ☐ — n. figli ☐[4];
  (cancellare la dicitura che non interessa ed eventualmente indicare il n. dei figli in casella);
- di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito: ________

– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________
(Provincia) ____________
(ovvero indicare i motivi di non iscrizione o cancellazione) ____________
____

– di aver conseguito nell'anno 19__ con il voto di ____________
la Laurea di/in ____________ presso
____________ (città) CAP ______ Prov. ______
Via ____________

– di essere in possesso/di non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ____________
conseguita presso ____________

– di accettare, in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. del ____________
qualsiasi destinazione di servizio in località diversa da quella dell'Ente di appartenenza;

– di rinunciare al grado di ____________ in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra o. (se trattasi di Sottufficiale dell'Aeronautica - Ruolo Naviganti) alla carica di pilota. (solo per i candidati che rivestano il grado di Tenente di complemento dell'A.M. e per i Sottufficiali dell'Arma Aeronautica - Ruolo Naviganti);

– di non aver soddisfatto gli obblighi di leva/di non essere stato riformato alla visita di leva/di trovarsi nella seguente posizione militare ____________
(cancellare la dicitura che non interessa)[(e)];

– di assumere in caso di nomina ad Ufficiale in S.P.E. del Corpo Sanitario Aeronautico l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di anni 6 a decorrere dalla data del decreto di nomina .... ☐;

– di non essere stato sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva .... ☐;

– di essere stato giudicato "rivedibile" nell'anno ______ per il motivo ____________
____

– di essere attualmente militare di leva dal ____________ in servizio presso:
____________ città ____________
Via/Piazza ____________
CAP ______ Provincia ____________

– appartenente al distretto militare di leva di ____________
(solo per i candidati civili);

– dichiara di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al [(f)] ____________
____
____

– Allega i seguenti documenti:
Dichiarazione medica ☐ (se trattasi di Ufficiali, Sottufficiali, Allievi e Graduati di truppa a ferma volontaria nell'A.M.);

Foglio matricolare o stato di servizio ☐ (per i soli candidati provenienti dalla vita civile o appartenenti ad altra F.A.).
____
____
____

FIRMA ______________________
(leggibile per esteso)

______________ lì ______________
(località) (data)

VISTO PER L'AUTENTICITÀ DELLA FIRMA [8]

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Indicare il reparto presso il quale il militare presta servizio.

(3) Indicare la Regione Aerea competente per territorio.

(4) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(5) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(6) Se trattasi di Ufficiale di complemento A.M. in ferma biennale, indicare la scadenza della relativa ferma.

(7) Indicare il Comando dell'Ente al quale il militare, anche di leva, ha trasmesso copia della domanda, o, se trattasi di Ufficiale in congedo, il Comando di Regione Aerea competente per territorio.

(8) Firma del Segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un Notaio o di altro Pubblico Ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo Ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del Comandante di Corpo.

87A8951

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1986, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1987, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida, indetto con decreto presidenziale 3 aprile 1986:

1) Rovegno Vittorio	punti	18
2) De Angelis Marco	»	17,70
3) Nargi Antonio	»	16
4) Mangogna Giuseppe	»	15,60
5) Gallina Luciano	»	15
6) Alberti Maurizio	»	14,80
7) Cordella Luigi (iscritto nelle liste di disoccupazipone da oltre sei mesi)	»	14,40
8) Iaià Guido (presta lodevole servizio presso amministrazione dello Stato)	punti	14,40
9) Scaramella Aldo (iscritto nelle liste di disoccupazione da oltre sei mesi e coniugato con un figlio)	»	14,30
10) Ciarella Alessandro (coniugato)	»	14,30
11) Di Lallo Giovanni	»	14
12) Petracca Clemente (coniugato con un figlio e invalido civile)	»	13,90
13) Cecchini Marco	»	13,90
14) Cusano Giuseppe	»	13,80

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Rovegno Vittorio;
2) De Angelis Marco.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1) Nargi Antonio;
2) Mangogna Giuseppe;
3) Gallina Luciano;
4) Alberti Maurizio;
5) Cordella Luigi;
6) Iaià Guido;
7) Scaramella Aldo;
8) Ciarella Alessandro;
9) Di Lallo Giovanni;
10) Petracca Clemente;
11) Cecchini Marco;
12) Cusano Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1987
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 140

87A9139

Graduatoria generale del concorso, per titoli, ad un posto di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario, da destinare agli uffici di Trento.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1986, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario, da destinare agli uffici di Trento;

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 1987, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, da destinare agli uffici di Trento, indetto con decreto Presidenziale 1° marzo 1986:

1) Mastrostefano Vincenzo	punti	7,40
2) Conzatti Angelo	»	7,30
3) Nicolini Gianni	»	7,20
4) Lanzara Raffaele	»	7,10
5) Kumar Serena	»	6,75
6) Guida Raffaele	»	6,65
7) Colla Agostini Renata (coniugata con due figli)	»	6,60
8) Vinella Guido	»	6,60
9) Argenta Giuseppe	»	6,55
10) Sarienti Emanuela	»	6,50
11) Balsamo Ignazio	»	6,31
12) Licausi Paolo	»	6,30
13) Beccegato Fernando	»	6,20
14) Berlanda Mario (coniugato con un figlio)	»	6
15) Fazio Giorgio (nato il 13 aprile 1951)	»	6
16) Cavagna Marisa (nata il 30 luglio 1962)	»	6

Art. 2.

È dichiarato vincitore del concorso predetto e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il candidato Mastrostefano Vincenzo.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1) Conzatti Angelo;
2) Nicolini Gianni;
3) Lanzara Raffaele;
4) Kumar Serena;
5) Guida Raffaele;
6) Colla Agostini Renata;
7) Vinella Guido;
8) Argenta Giuseppe;
9) Sarienti Emanuela;
10) Balsamo Ignazio;
11) Licausi Paolo;
12) Beccegato Fernando;
13) Berlanda Mario;
14) Fazio Giorgio;
15) Cavagna Marisa.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1987
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 128

87A9140

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a posti di tecnico sanitario per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Le graduatorie del pubblico concorso a posti di tecnico sanitario indetto con decreto ministeriale n. 3471 del 19 dicembre 1985, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Bari, Reggio Calabria e Palermo sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 16 del 31 agosto 1987, parte prima e seconda.

87A9175

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso a complessivi due posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 317;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visti gli atti dai quali si evince l'istituzione dell'istituto dipartimentale di architettura e urbanistica;

Considerato che presso questo Ateneo si sono resi vacanti i seguenti posti di tecnici esecutivi presso gli istituti a fianco di ciascuno indicati:

un posto presso l'istituto dipartimentale di architettura e urbanistica di questa facoltà di ingegneria;

un posto presso l'istituto di pagologia vegetale di questa facoltà di agraria;

Vista la nota n. 4278 C/1 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo ad emettere il presente bando;

Accertata la disponibilità dei suddetti posti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici, presso gli istituti di questo Ateneo e per i posti a fianco di ciascuno indicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto dipartimentale di architettura e urbanistica posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale . . . . » 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 fatte salve le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubbica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e indirizzate al rettore, debbono essere presentate a questa Università (ufficio del personale) entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato.

I concorrenti dovranno allegare alla propria domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 6, nonché i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che dà diritto alla elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono inscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare gli estremi delle condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale), e di non avere carichi pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (in mancanza di precedenti servizi, dichiarare che non sono stati prestati servizi presso pubbliche amministrazioni).

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le dichiarazioni sopra elencate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale.

Per i dipendenti di questa Università, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore; per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale sono in servizio.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito dell'aspirante ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale, in applicazione dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 6.

Programma di esame e titoli valutabili

L'esame consisterà, prevalentemente, in prove di carattere pratico, secondo i programmi allegati al presente bando di cui fanno parte integrante.

I titoli che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

1) i titoli di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio complessivo riportati;

2) servizio prestato alle dipendenze delle università o degli istituti di istruzione universitaria;

3) servizio prestato presso altre amministrazioni statali o enti pubblici;

4) servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e rafferma, prestati presso le Forze armate e nall'Arma dei carabinieri;

5) diploma o attestati di specializzazione e qualificazione professionale o altra idonea documentazione da cui sia possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere.

Le certificazioni relative al possesso dei suddetti titoli, da allegare alla domanda, debbono essere prodotte in carta legale; i diplomi in originale o copia autenticata.

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti.

I criteri di valutazione dei titoli e delle prove di esame saranno fissati dalla commissione, nella seduta preliminare.

Art. 7.

Prove di esame

Questa Università comunicherà agli aspiranti il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio:

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore e degli idonei

In base all'esito della valutazione dei titoli e delle prove di esame, la commissione formerà la graduatoria generale di merito.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto rettorale, previo accertamento della regolarità della procedura concorsuale.

Dei risultati del concorso sarà data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare o far pervenire all'ufficio degli affari del personale dell'Università - Reparto II - Via di Sangiuliano n. 262 - Catania, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al pubblico impiego con le norme sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o titolo che dà diritto alla equiparazione;

3) certificato di godimento di diritti politici;

4) certificato generale dal casellario giudiziale;

5) documento comprovante il diritto alla elevazione del limite massimo di età;

6) originale o copia autenticata del titolo di studio (o del documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale);

7) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione o la idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica all'impiego, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego da ricoprire. Tale certificato deve contenere l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686), dev'essere rilasciata anche se negativa.

I suddetti documenti dovranno essere conformi alle norme vigenti sul bollo. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, restando esonerati dalla presentazione di altri documenti.

I documenti incompleti o affetti di vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Nomina vincitori

Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato, con decreto rettorale, tecnico esecutivo in prova presso questo Ateneo, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione, e sarà inoltrato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Catania, addì 27 marzo 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 3 agosto 1987
Registro n. 85 Università, foglio n. 6

ALLEGATO

PROGRAMMI D'ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO DIPARTIMENTALE DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA.

1) *Prova di disegno:* consistente nella lucidatura, retinatura ed apposizione delle scritte trasferibili su un disegno tecnico nel laboratorio grafico dell'istituto.

2) *Prova di fotografia:* consistente nella stampa ed ingrandimento di negativi fotografici 24 × 36 nella camera oscura dell'istituto.

3) *Prova di digitalizzazione su tastiera:* consistente in un richiamo di programma e di lancio e stampa del programma stesso sul computer in esercizio nel centro di calcolo dell'istituto secondo le istruzioni del manuale.

CONCORSO AD UN POSTO DI TECNICO ESECUTIVO PRESSO L'ISTITUTO DI PATOLOGIA VEGETALE DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA.

Argomenti della prima parte della prova di esame:

1) pesata ad una bilancia tecnica;
2) riconoscimento di vetreria da laboratorio;
3) uso autoclave e stufe a secco;
4) preparazione di substrati nutritivi per microrganismi;
5) preparazione di terricci per allevamento piante;

6) tipi di innesto e loro esecuzione;
7) trapianto piantine in vaso;
8) sistemazione diagrammi termoigrografo;
9) taratura termoigrografo;
10) rilevamento delle temperature e preparazione diagrammi;
11) collegamento di un rifrigerante ad una presa d'acqua;
12) montaggio di una prolunga elettrica;
13) effettuazione di riduzione di prese di corrente;
14) inserimento e utilizzazione di un trasformatore di corrente;
15) montaggio di una spina ad un filo elettrico;
16) uso di una centrifuga da tavolo.

Argomenti della seconda parte della prova di esame:

1) unità di misura di volume;
2) unità di misura di capacità;
3) unità di misura di lunghezza;
4) unità di misura di peso;
5) unità di misura di superficie;
6) definizione di peso specifico;
7) definizione di peso pressione;
8) definizione di peso temperatura;
9) definizione di misure agrarie;
10) parti fondamentali di una pianta e loro principali funzioni;
11) definizione di fiore;
12) definizione di frutto;
13) definizione di seme, tubero, bulbo;
14) definizione di innesto, talea;
15) definizione di terricci;
16) principali concimi;
17) principali fitofarmaci;
18) norme per l'uso dei fitofarmaci;
19) definizione di funghi;
20) definizione di batteri;
21) definizione di virus;
22) principali malattie della vite;
23) principali malattie degli agrumi;
24) principali malattie del pomodoro;
25) principali malattie della patata.

87A8656

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Concorsi a complessivi otto posti di tecnico esecutivo

IL RETTORE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1987, registro n. 19, foglio n. 17, con il quale sono stati assegnati, tra l'altro, i seguenti posti di tecnico esecutivo:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . . . . . posti 1
prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » 1
seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . » 1
prima cattedra di fisica medica . . . . posti 1
cattedra di igiene degli alimenti . . . . » 1
istituto di medicina legale e delle assicurazioni . . » 1
prima clinica neurologica per le esigenze del laboratorio di neurofarmacologia . . . . » 1
clinica neurochirurgica. . . . . » 1

Vista la ministeriale del 21 maggio 1987, prot. n. 2127, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) per gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . . . . . posti 1
prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » 1
seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. . . . . » 1
prima cattedra di fisica medica . . . . » 1
cattedra di igiene degli alimenti . . . . » 1
istituto di medicina legale e delle assicurazioni . . » 1
prima clinica neurologica per le esigenze del laboratorio di neurofarmacologia . . . . » 1
clinica neurochirurgica. . . . . » 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione ai concorsi è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale (in conformità allo schema esemplificativo allegato) indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) idoneità fisica e professionale all'impiego;

f) titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o comunque, dall'accesso all'impiego.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora il candidato con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intende partecipare o non siano state redatte in conformità all'allegato fac-simile.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto (come da allegato programma).

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso);

8) la firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei riservatari, troverà applicazione la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e nell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il diritto di preferenza, a parità di merito, va tassativamente documentato come segue:

a) la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) la qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso il quale l'aspirante ha contratto l'invalidità;

c) la qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

d) la qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) la qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra;

f) la qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

g) la qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro;

h) la qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato;

i) la qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal predetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione;

l) le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio;

m) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali;

o) l'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato;

p) lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 4 giugno 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 16 luglio 1987
Registro n. 79 Università, foglio n. 301

ALLEGATO 1

Programma delle prove di esame a carattere teorico-pratico per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di anatomia e istologia patologica.

1) Sezione ed eviscerazione del cadavere.
2) Sutura e ricomposizione delle salme.
3) Tecniche per la conservazione dei cadaveri.
4) Prelievi di campioni dai vari organi.
5) Fissazione dei pezzi anatomici ai fini degli esami microscopici.
6) Preparazione dei reagenti e dei coloranti per gli esami istologici.
7) Apparecchiature per gli esami istologici e loro manutenzione.
8) Il microscopio ottico; uso e manutenzione.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

1) Colorazione di uno striscio di sangue secondo May - Grunwald - Giemsa.
2) Preparazione di soluzioni, alcaline ed acide diluite.
3) Filtrazione e diluizione di succhi gastrici.
4) Fissazione di preparato istologico.
5) Preparazione e distribuzione in provette di anticoagulante.
6) Pesatura di sostanze solide.
7) Diluizione con pipette per conte rossi e bianche.
8) Sterilizzazione di vetreria di laboratorio.
9) Centrifugazione.
10) Colorazione e decolorazione di migrazioni foretiche.
11) Preparazione e sterilizzazione dello strumento endoscopico.
12) Applicazione degli elettrodi nell'esame elettro-cardiografico.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

1) Colorazione di un vetrino istologico.
2) Approntamento di una sezione ultrafine per microscopia elettronica a scansione ed a trasmissione.
3) Approntamento di un vetrino di sezione istologica colorato con la metodica per le fibre elastiche.
4) Fissazione di preparato istologico.
5) Sterilizzazione di vetreria di laboratorio.
6) Uso della centrifuga e centrifugazione di liquidi pleurici ed ascitici.
7) Preparazione e sterilizzazione dello strumento endoscopico.
8) Approntamento del materiale per eseguire esame delle urine.
9) Impiego, manutenzione ed uso degli apparecchi per le dimostrazioni didattiche.
10) Colorazioni citologiche per esame di espettorato.
11) Colorazione di uno striscio citologico con il metodo di Papanicolau.

12) Preparazione di soluzioni alcaline ed acide diluite.
13) Filtrazione e diluzione di succhi gastrici.
14) Fissazione di preparato istologico.
15) Preparazione e distribuzione in provette di anticoagulante.
16) Diluizione con pipette per conte rossi e bianche.
17) Pesatura di sostanze solide.
18) Applicazione degli elettrodi nell'esame elettro-cardiografico.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la prima cattedra di fisica medica.

L'esame consisterà in una prova pratica intesa ad accertare le capacità del candidato relativamente all'uso ed alla manutenzione di apparecchiature d'impiego corrente a fini scientifici, didattici ed assistenziali nell'ambito della fisica medica.

Il candidato dovrà quindi dimostrare di saper impiegare apparecchiature idonee a conseguire gli scopi di cui sopra, redigendo al termine una relazione scritta sulle modalità di predisposizione, funzionamento ed impiego della strumentazione di rilevazione e misura, e sulla esecuzione di questa ultima.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di igiene degli alimenti.

Prove pratiche sui seguenti argomenti:

sterilizzazione di vetreria infetta;
preparazione e sterilizzazione di vetreria per laboratorio;
uso della centrifuga e centrifugazione;
impiego degli apparecchi per la disinfezione degli ambienti;
preparazione terreni di cultura;
riconoscimento dei più comuni terreni di cultura;
filtrazione di liquidi biologici;
pesatura di sostanze solide;
tecniche di prelevamento ed insemenzamento di prodotti alimentari;
colorazione di vetrini per batteriologia;
colorazione di vetrini per citologia;
colorazione di vetrini per ematologia;
utilizzazione di apparecchiature per prelevamento campioni di aria;
preparazione di soluzioni alcaline e acide diluite;
prelevamento alla sorgente di acque per esame batteriologico e chimico;
uso e manutenzione del colorimetro;
tecniche di conservazione degli alimenti.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni.

1) Preparazione e conservazione di campioni per esami tossicologici.
2) Preparazione di strumenti e reattivi, esecuzione di tecniche elementari per indagini tossicologiche di tipo generico e mirato.
3) Praparazione dei campioni per indagini ematologico-forensi.
4) Preparazione di strumenti e reattivi per indagini su tracce biologiche con esecuzione di tecniche elementari.
5) Preparazione di strumenti e reagenti per indagini emogenetiche in tema di paternità.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la prima clinica neurologica (per le esigenze del laboratorio di neurofarmacologia).

Smontaggio e pulizia dei rilevatori utilizzati con la tecnica GLC.
Siliconatura e impaccamento di colonne di vetro mediante fase stazionaria.
Procedimento di sostituzione di setti dell'iniettore in apparecchi GLC.
Procedimento di degassificazione e filtrazione dei solventi impiegati con la tecnica HPLC.
Procedimento di sostituzione dei «frits» delle valvole e delle colonne e relativa sostituzione nel sistema HPLC.
Procedure tecniche preliminari relative alle metodiche cromatografiche impiegate in GLC e HPLC.
Messa in funzione delle apparecchiature GLC e HPLC.
Messa in funzione dell'apparecchiatura EMIT e pulizia della cella termostata.
Vari tipi di trattamento della vetreria in particolare di quella adoperata per il dosaggio dei farmaci antidepressivi.
Procedimento di estrazione in fase solida mediante colonne Bond-Elut e Clin-Elut impiegate per il dosaggio dei farmaci antiepilettici e antidepressivi.
Impiego della centrifuga da banco e della centrifuga refrigerata.

Programma delle prove di esame per il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la clinica neurochirurgica.

1) Utilizzazione dei mezzi ottici in microscopia operatoria.
2) Tecniche di fotografia medica.
3) Uso delle telecamere.
4) Videoregistrazione.
5) Tecniche di proiezione fotografica e televisiva.
6) Tecniche di video scrittura.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi MESSINA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... residente in ....
(provincia di .... via.................... n. ....
c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica - area funzionale: tecnico-scientifica) presso .... (precisare a quale dei posti messi a concorso ed indicati nell'art. 1 del presente bando si intende partecipare) della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 242 del 16 ottobre 1987.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato/a .... il ....;

b) di essere cittadino italiano (ovvero il titolo che dà luogo alla equiparazione);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure non iscritto perché ....);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate con data di ogni sentenza e l'A.C. che l'ha emessa);

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica (oppure indicare le eventuali incapacità, imperfezioni e menomazioni);

f) di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore, conseguita in data .... presso ....;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ....;

h) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (oppure: di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ....;

m) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: ....
c.a.p. ....

n) allega i seguenti titoli:

....
....

Data, ...

Firma ....
(Autenticazione della firma)

87A8658

Concorso ad un posto di segretario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la ministeriale prot. n. 280, del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato, fra l'altro, a bandire il concorso ordinario a due posti di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie;

Considerato che i posti di che trattasi risultano disponibili alla data del presente provvedimento;

Considerato, ancora che questo rettorato intende coprire uno dei suddetti due posti resisi vacanti, utilizzando la graduatoria del concorso a posti di segretario, in corso di espletamento presso questa università;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale - assistente amministrativo) presso questa Università.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale di L. 5.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) il titolo di studio;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le modalità di espletamento del concorso valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale (come da allegato programma).

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame hanno la facoltà di presentare nel termine perentorio di giorni dieci, a decorrere dalla data di superamento dell'ultima prova la documentazione attestante l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena la decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

A norma dell'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, agli idonei ex combattenti ed appartenenti a categorie equiparate è riservata la metà dei posti messi a concorso.

A norma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli idonei appartenenti alle seguenti categorie ed a quelle equiparate è riservata, con criteri di cui all'art. 9 della stessa legge, una aliquota pari al 15 per cento dei posti di organico:

1) invalidi militari di guerra;
2) invalidi civili di guerra;
3) invalidi per servizio;
4) invalidi del lavoro;
5) orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro;
6) invalidi civili;
7) sordomuti.

A norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta salva la riserva di cui al comma precedente, l'aliquota a favore degli ex combattenti sarà ridotta in modo da non eccedere la metà dei posti messi a concorso.

Nei casi di parità di merito costituiranno titoli di precedenza o preferenza quelli indicati all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Dei risultati del concorso viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, per il visto e la registrazione.

Messina, addì 28 aprile 1987

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 8 giugno 1987
Registro n. 65 Università, foglio n. 295

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: nozioni di diritto civile.

Seconda prova scritta: nozioni di diritto amministrativo.

Colloquio:

a) le materie delle prove scritte;
b) nozioni di diritto costituzionale;
c) nozioni di legislazione universitaria (con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie).

ALLEGATO 2

Schema da eseguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata)

Al rettore dell'Università - MESSINA

.... sottoscritt....... .... [le donne coniugate devono indicare nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio; 2) il cognome del marito], nat....... a.. il .... e residente in.. via .... n........ c.a.p. ...., chiede di essere ammesso al concorso per esami, ad un posto di segretario nel ruolo del pesonale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale - assistente amministrativo) presso codesta Università, bandito con decreto rettorale n. 4413 del 28 aprile 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1987.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età .... (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) non ha riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.................................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.. (4);

7) non è stat........ destituit........ o dispensat........ dall'impiego presso pubblica amministrazione, né è stat........ dichiarat........ decadut........ da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma .... (5)

Recapito cui indirizzare le comunicazioni ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione e di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) Rispondere alla voce anche se negativa.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A8657

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria (falegname)

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31633/5/4/181;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 151, con il quale viene assegnato a questo Ateneo, tra gli altri, un posto di operaio di prima categoria (specializzato);

Visto il decreto direttoriale n. 11 del 18 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1981, registro n. 3, foglio n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1981, con il quale è stato bandito il concorso sul posto suddetto;

Considerato che il suddetto concorso è andato deserto;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 74 pos. C/1 del 9 gennaio 1986, con la quale questo Ateneo è autorizzato a ribandire il concorso sul suddetto posto;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Considerato che all'atto dell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto concorso pubblico, per prova d'arte, per l'ammissione al ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, per un posto di operaio di prima categoria in prova - specializzato - falegname, corrispondente alla quarta qualifica funzionale del personale non docente universitario, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - profilo professionale: agente degli uffici tecnici.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola elementare se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

La condizione del limite di età non è altresì richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato;

titolo di studio prescritto dal precedente art. 2;

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all'impiego;

aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che:

a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportate una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto direttoriale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al direttore di questo Istituto universitario di architettura - Tolentini 191 - Venezia, e dovrà essere presentata o fatta pervenire a questo Istituto entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo

a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito per la presentazione della domanda stessa.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) il cognome e il nome (le aspiranti coniugate dovranno dichiarare, dopo il proprio, il cognome del marito);

2) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo eletto dal concorrente (con l'indicazione del numero di codice postale) ai fini del concorso;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti. Tale dichiarazione dovrà essere redatta anche se negativa;

7) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2, con la esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto statale o legalmente riconosciuto in cui lo stesso è stato conseguito;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovrà essere redatta anche se negativa;

10) di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso la pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il preciso recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1978, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti alla seguente prova d'arte:

prova pratica di un intervento su un manufatto in legno, comprensiva di colloquio sulla conoscenza generale dei tipi di legname e vernici usate nelle opere di falegnameria; costruzione e messa in opera di finestre, porte, finestroni, divisori di ambiente ed infissi in generale.

Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 12/20.

Sulla base dei punteggi riportati sarà formulata la graduatoria di merito.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o dal un notaio;

b) tessera ferroviaria con fotografia, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

I documenti che danno titolo a preferenza devono essere presentati entro il termine perentorio di giorni quindici, a decorrere dalla data di superamento dell'ultima prova.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati all'ufficio concorsi - Istituto universitario di architettura - Tolentini, 191 - Venezia.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Hanno diritto al beneficio della preferenza a parità di merito i candidati in possesso dei titoli di cui all'allegata tabella *A)*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto direttoriale ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 1 sono immediatamente invitati ad assumere servizio in prova nell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il primo mese di servizio gli interessati dovranno presentare la documentazione di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e precisamente:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma originale stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1978, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età;

c) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, queste devono essere specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere specificati gli esiti dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti che siano invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui all'art. 20, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

h) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)*, del presente articolo debbono essere in data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

I predetti documenti dovranno essere tutti conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Ai termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, nonché una attestazione, in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipende, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimenti disciplinari, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei, saranno formulate in base ai risultati delle prove. A parità di merito, saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni e integrazioni.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dal giorno successivo a quello di pubblicazione, decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 11.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il vincitore del concorso, che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato operaio permanente di prima categoria con diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, per la quarta qualifica funzionale, pari a L. 4.500.000.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Questo Istituto universitario darà notizia del luogo, giorno e ora in cui si terrà la prova d'arte, tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notifica agli interessati.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Ministero della pubblica istruzione del 20 maggio 1983, nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nonché nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla delegazione regionale della Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Venezia, addì 10 dicembre 1986

Il direttore: CECCARELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 23 luglio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 215

ALLEGATO 1

Schema di domanda
(da redigersi in carta legale)

Al direttore dell'Istituto universitario di architettura - VENEZIA

Il sottoscritto.. (1)
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) via .... n. ......
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per l'ammissione al ruolo degli operai permanenti dell'ammministrazione universitaria presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, per un posto di operaio di prima categoria in prova - specializzato - falegname, corrispondente alla quarta qualifica funzionale del personale non docente universitario, bandito con decreto direttoriale n. 207 del 10 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 242 del 16 ottobre 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età (o si prescinde) perché .... (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (4);

d) è in possesso della licenza elementare conseguita in data .. presso la scuola . (5);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:. . (6);

f) non ha mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero, ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:. .... (7);

g) non è stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara che il domicilio eletto ai fini del concorso è il seguente:

cognome e nome.........
via .... n. .....
c.a.p. .. città. .... (provincia ..).

Data, ...

Firma ....(8)

---

(1) Le donne coniugate devono far seguire al proprio il nome del marito.

(2) Tale precisazione è richiesta solo per i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

(5) Il titolo di studio da indicare deve essere quello espressamente richiesto dal bando.

(6) Solo per i candidati di sesso maschile.

(7) Indicare le pubbliche amministrazioni, i periodi di servizio e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(8) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

TABELLA *A*

TITOLI DI PREFERENZA

Hanno diritto al beneficio della preferenza a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra ed equiparati;

6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani di caduti per servizio;

7-*bis)* gli orfani di caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;

11) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli di mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra;

13) i figli di mutilati ed invalidi per servizio;

13-*bis)* i figli di mutilati ed invalidi del lavoro;

14) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra;

15) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti civili per fatto di guerra;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti per servizio;

16-*bis)* madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti sul lavoro;

16-*ter)* lo stato di disoccupazione da almeno sei mesi;

17) gli ex combattenti e categorie assimilate o equiparate;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso questo Ateneo;

19) i coniugati o vedovi, con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili;

21) i militari volontari delle Forza armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191);

22) il carico famigliare (figli e/o coniuge);

23) coloro che hanno prestato lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni;

24) i giovani cha hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I suddetti titoli dovranno essere comprovati dalla sottoindicata documentazione:

1) originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione, oppure, copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della concessione;

2) decreto di concessione della pensione di guerra, oppure, certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure, dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) documentazione come al n. 2);

4) decreto di concessione della pensione, oppure, certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

4-*bis*) dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure, dichiarazione dell'INAIL da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

5) attestati del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) documentazione come al n. 5);

7) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

7-*bis*) dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) originale o copia autentica del brevetto, oppure, copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) originale o copia autentica del brevetto, oppure, copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione; capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

10) certificato, in carta legale, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi, attestante la votazione riportata;

11) uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

12) uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13-*bis*) uno dei documenti di cui al n. 4-*bis*) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico dal quale risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14 *a*) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese, rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

15) documentazione come al n. 14);

16 *a*) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato prestava servizio, attestante la condizione della concorrente, oppure, certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili, dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio, unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

16-*bis*) *a*) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oppure, dichiarazione dell'INAIL attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'INAIL comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

16-*ter*) certificato di iscrizione presso le apposite liste di collocamento;

17 *a*) per i combattenti, dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento, attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, secondo i casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

18) dichiarazione dell'amministrazione che il candidato ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno;

19) stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

20) verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

21) certificato della competente autorità militare;

22) certificato da cui risultino gli assegni famigliari o le quote di aggiunta di famiglia percepiti per i figli e/o il coniuge;

23) dichiarazione attestante il periodo di lodevole servizio prestato presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica rivestita;

24) certificato attestante il possesso del titolo.

87A8680

REGIONE BASILICATA

Concorso a due posti di veterinario collaboratore dell'area funzionale di sanità animale presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario collaboratore dell'area funzionale di sanità animale presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 1° settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U S.L. in Villa d'Agri di Marsicovetere (Potenza).

87A8972

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tolmezzo (Udine).

87A8970

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio di pronto soccorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Vito al Tagliamento (Pordenone).

87A8976

REGIONE CALABRIA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

E indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di chirurgia generale;

un posto aiuto corresponsabile ospedaliero per la sezione di pediatria;

due posti aiuto corresponsabile ospedaliero per la sezione di oculistica;

un posto aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 25 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Praia a Mare (Cosenza).

87A8971

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

due posti di commesso (di cui uno riservato alle categorie protette).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia)

87A9030

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 44 del 29 ottobre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

87A9029

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 79

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 79, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia per l'ospedale di Broni e Stradella;

due posti di operatore professionale dirigente;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di neurofisiopatologia);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (dietista);

un posto di ingegnere;

due posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione - ufficio concorsi dell'ente in Voghera (Pavia).

87A8968

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

Unità operativa di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:

un posto di ingegnere meccanico;

un posto di operatore professionale della categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione - perito agrario;

un posto di assistente medico, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'ospedale civile di Fivizzano (Massa).

87A8973

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20/A

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A, a:

un posto di primario ospedaliero recupero e rieducazione funzionale;

un posto di coadiutore sanitario igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero igiene organizzazione servizi ospedalieri;

quattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore - dietista;

due posti di operatore professionale collaboratore - personale vigilanza e ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Montevarchi (Arezzo).

87A8969

Revoca del concorso ad un posto di perito meccanico e ad un posto di perito elettrotecnico presso l'unità sanitaria locale n. 25

È revocato il concorso ad un posto di perito meccanico ed un posto di perito elettrotecnico presso l'unità sanitaria locale n. 25 di Piombino (Livorno), di cui agli avvisi pubblicati rispettivamente alla pagina 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1986 e n. 66 del 20 marzo 1987.

87A8978

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto di operatore professionale collaboratore personale di vigilanza ed ispezione perito elettrotecnico - servizio medicina del lavoro;

due posti di operatore professionale collaboratore personale di vigilanza ed ispezione - perito meccanico - servizio medicina del lavoro, di cui uno riservato alle categorie protette (legge n. 482/68).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Piombino (Livorno).

87A8979

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 31

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Montepulciano (Siena).

87A9031

REGIONE MARCHE

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione, presso l'unità sanitaria locale n. 11 (il numero dei posti è elevato da due a tre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 14 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fabriano (Ancona).

87A9040

REGIONE UMBRIA

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore tecnico dell'ambiente, presso l'unità sanitaria locale n. 4

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico dell'ambiente presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 73 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Assisi (Perugia).

87A9033

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 15.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 22 del 23 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mussomeli (Caltanissetta).

87A8967

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Genova.

87A8966

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 BOLOGNA, Libreria Cerutí, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 100.000**
	semestrale	**L. 55.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	**L. 200.000**
	semestrale	**L. 110.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	**L. 82.000**
	semestrale	**L. 44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	**L. 22.000**
	semestrale	**L. 13.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	**L. 313.000**
	semestrale	**L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 90.000**
Abbonamento semestrale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 85082221